



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2826 di data 25 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.

Lavori relativi a "Lavori di consolidamento statico per cedimento fondazionale con demolizione e rifacimento delle finiture architettoniche conseguenti" nel rifugio escursionistico **MARANZA**, p.ed. 1024 e pp.ff. 880/2 e 884 in C.C. Villazzano, in località Maranza - Comune di Trento

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Alberto CIPRIANI     | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Claudio PALLAORO     | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessio Bertò, Giulia Agostini, Enrico Franchini e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 11 maggio 2020, con la quale il Comune di Trento - Servizio attività edilizia - edilizia pubblica, ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi a "Lavori di consolidamento statico per cedimento fondazionale con demolizione e rifacimento delle finiture architettoniche conseguenti" nel rifugio escursionistico Maranza, p.ed. 1024 e pp.ff. 880/2 e 884 in C.C. Villazzano, in località Maranza, nel Comune di Trento.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Alfonso Dalla Torre, datati maggio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano i lavori di risanamento dell'edificio, con particolare riferimento agli interventi di consolidamento fondazionale della porzione nord-ovest del rifugio, tesi ad arrestare i cedimenti differenziali. È prevista la realizzazione di micropali di fondazione e di micropali inclinati, posti sotto la fondazione. Unitamente agli interventi di consolidamento saranno eseguiti anche altre opere minori: sostituzione degli elementi danneggiati dal dissesto e opere di manutenzione/rinnovo complementari (sostituzione serramenti e rivestimenti della facciata ovest, impermeabilizzazione e nuova pavimentazione della terrazza, sostituzione parapetti, nuova lattomeria, ecc.). La pavimentazione della terrazza sarà realizzata in doghe in composito posate sopra una struttura in alluminio, mentre il parapetto verrà rifatto in legno a norma e similare a quelli della vicina barchessa. I lavori si configurano come interventi di manutenzione straordinaria.

Considerato che l'intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo della sicurezza della struttura, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti;

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare il Comune di Trento, all'esecuzione dei lavori relativi a "Lavori di consolidamento statico per cedimento fondazionale con demolizione e rifacimento delle finiture architettoniche conseguenti" nel rifugio escursionistico Maranza, p.ed. 1024 e pp.ff. 880/2 e 884 in C.C. Villazano, in località Maranza, nel Comune di Trento, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alle prescrizioni di carattere tecnico-operativo indicata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio:
  - a. sia verificata l'opportunità di evitare grondaie e pluviali a vista che appaiono poco coerenti con il disegno della terrazza mediante un diverso convogliamento delle acque meteoriche;
3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per le vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza; dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
7. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).